



VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 2113 co. IV c.c., come modificato dall'art. 31, L. 4.11.2010 n. 183 e art. 411 co. III e art. 412 ter c.p.c.)

Il giorno 27 febbraio 2014 alle ore 09,15 presso la sede della Organizzazione Sindacale UIL in Milano, Via Felice Casati n. 3, si sono incontrati:

la Società **HT S.r.l.**, P.IVA 03924730967, con sede legale in Milano, via della Moscova n. 13, in persona del sig. Giancarlo Russo, munito di apposita procura (di seguito, per brevità, anche "la **Società**" o "HT")

e

il **Sig. Bruno Muschitiello**, c.f. MSCBRN76L23F205S, residente a Cologno Monzese (MI) in Via Belluno n. 52, cap. 20093 (di seguito, per brevità, anche il "**Lavoratore**")
(di seguito indicati congiuntamente come le "**Parti**")

Nonché

il Sig. Roberto Bottalico, in qualità di conciliatore, al fine di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., come novellato dalla L. 4 novembre 2010 n. 183, tra il Lavoratore e la Società.

Il conciliatore, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale giusto il combinato disposto degli artt. 2113 comma 4 c.c. e 411 c.p.c.

Il conciliatore ha, quindi, dato corso al tentativo di amichevole ed alla definitiva composizione della controversia avente ad oggetto la qualificazione del rapporto di lavoro tra le Parti ed il preteso riconoscimento di compensi aggiuntivi in relazione alle prestazioni svolte.

Premesso che

- A. il Sig. Bruno Muschitiello ha collaborato con la Società sin dal 01.02.2010 in forza di una pluralità di contratti di collaborazione a progetto. Più in particolare, si tratta delle seguenti pattuizioni (di seguito, unitariamente definite "Collaborazioni"): (i) contratto a progetto con decorrenza dal 01.02.2010 al 31.07.2010, prorogato poi fino al 31.12.2010; (ii) contratto a progetto con decorrenza dal 03.01.2011 al 28.02.2012, prorogato poi fino al 28.02.2013;
- B. successivamente, in data 05.03.2013, il Sig. Bruno Muschitiello ha sottoscritto con la Società un contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 05.03.2013 al 04.03.2014; (di seguito "**Contratto**");
- C. la Società ha intenzione di procedere all'assunzione alle proprie dipendenze del Lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 05.03.2014 e con qualifica di impiegato I livello del CCNL Commercio, effettuando la trasformazione del "Contratto" da tempo determinato a tempo indeterminato;
- D. il Lavoratore, con riferimento all'intercorsa Collaborazione, ha mosso contestazione alla Società lamentando il pagamento di compensi ulteriori rispetto a quelli effettivamente percepiti;
- E. Il Lavoratore ha altresì mosso contestazioni alla Società circa la legittimità della clausola appositiva del termine apposto al Contratto;
- F. la Società ha respinto ogni e qualsiasi addebito in merito alla fondatezza e legittimità delle pretese avversarie;

- G. tra le Parti è insorta controversia che le ha portate a riconsiderare le rispettive posizioni ed a verificare la possibilità di raggiungere un accordo di reciproca soddisfazione finalizzato alla risoluzione del Contratto ed alla composizione dell'insorta controversia nonché di ogni e qualsivoglia ulteriore controversia in essere e/o che possa insorgere con riferimento all'esecuzione e alla cessazione della Collaborazione nonché del Contratto;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di conciliazione (di seguito "Verbale"), utili a definirne contenuto, presupposti e finalità.
- 1.2 Con la sottoscrizione del Verbale, il Lavoratore accetta e riconosce:
- a) la natura autonoma della Collaborazione intercorsa con la Società nel pieno rispetto dell'originaria volontà delle parti;
 - b) l'assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione nonché di qualsivoglia assoggettamento ad un potere gerarchico e disciplinare della Società e/o a direttive vincolanti della stessa Società;
 - c) l'assenza di qualsivoglia vincolo di orario nella determinazione dei tempi e delle modalità di svolgimento della Collaborazione;
 - d) di aver ricevuto un trattamento economico corrispondente alle proprie aspettative e conforme sul piano qualitativo e quantitativo alle prestazioni professionali da lui rese in favore della Società.
- 1.3 Il Lavoratore, con la sottoscrizione del Verbale, riconosce altresì la legittimità della clausola appositiva del termine del Contratto.
- 1.4 A fronte del riconoscimento della legittimità formale e sostanziale del Contratto, la Società offre al Lavoratore, che accetta, una somma lorda pari ad € 7.000,00 (Euro settemila/00) a titolo di transazione generale novativa; detta somma non è soggetta a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 della L. 153/1969 e successive modifiche ed è assoggettata ad Irpef con applicazione dell'aliquota ridotta secondo i criteri di cui agli artt. 17 e 19 del T.U.I.R. attualmente in vigore.
- 1.5 L'importo di cui al punto che precede, dedotte le ritenute di legge a carico del Lavoratore, sarà corrisposto a quest'ultimo a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al Lavoratore e già noto alla Società, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione.
- 1.6 Eccezion fatta per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Verbale, il Lavoratore dichiara di non aver più nulla a pretendere nei confronti della Società, nonché di altre società del gruppo per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, dedotta, non dedotta e/o deducibile, in relazione all'intercorsa Collaborazione nonché all'intercorso Contratto, alla loro instaurazione, esecuzione e alla loro cessazione, rinunciando espressamente il Lavoratore a qualunque pretesa nei confronti della Società nonché di altre società del gruppo e ad ogni domanda comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata dall'intercorsa Collaborazione e/o Contratto, dalla loro instaurazione e/o esecuzione e/o risoluzione. Il Lavoratore rinuncia, in via esemplificativa, ma non esaustiva, a qualsivoglia ulteriore pretesa relativa ad eventuali domande concernenti una diversa riqualificazione della Collaborazione intercorsa, il riconoscimento della natura subordinata della Collaborazione, differenze retributive e contributive; una diversa anzianità di servizio e/o inquadramento contrattuale; indennità


